

COMUNE DI CORMANO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 87 DEL 19/12/2002

INDICE

TITOLO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 4 – INTEGRAZIONI

TITOLO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- ART. 5 – SITUAZIONE ECONOMICA
- ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
- ART. 7 – RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

TITOLO III

MISURE ORGANIZZATIVE

- ART. 8 - COMPETENZE
- ART. 9 - MISURE ORGANIZZATIVE
- ART. 10 – FORMAZIONE
- ART. 11 – INFORMAZIONE AI CITTADINI
- ART. 12 – ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
- ART. 13 – ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 14 – ATTESTAZIONI COMUNALI
- ART. 15 - CONTROLLI

REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

TITOLO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Riferimenti Normativi -

Il presente regolamento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono agevolazioni o contributi alle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare i riferimenti normativi sono:

- ❑ Legge 27 dicembre '97 n. 449 (art. 59, commi 51 e 52);
- ❑ Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della Legge n. 449”;
- ❑ DPCM 7 maggio 1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- ❑ Richiamato il DPCM 18 maggio 2001 “Approvazione dei modelli – tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo n. 109/98, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130”;
- ❑ Richiamato il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- ❑ Vista la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Il presente regolamento comunale intende dare piena attuazione alla normativa nazionale sul ricometro e, conseguentemente, qualora intervenissero a livello statale modifiche sostanziali, queste verranno automaticamente recepite all’interno dei regolamenti comunali.

Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia a discrezione dell’ente locale, i regolamenti dei singoli servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento -

Il presente regolamento individua, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Cormano.

Art. 3 – Ambito di Applicazione -

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi ed ai servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini/utenti agevolazioni per il sostegno alla famiglia e/o alla persona.

Poiché la materia delle politiche sociali potrebbe nel tempo estendersi ad altri servizi, il presente regolamento si applica ai servizi socio-educativi, socio-assistenziali, ai servizi parascolastici, ai contributi per il diritto allo studio, ai contributi agevolativi con contenuti assistenziali e, in ogni caso, a tutti gli ambiti rispetto ai quali l'Amministrazione intendesse in futuro prevedere una politica tariffaria agevolata o di fiscalità locale.

Alle prestazioni di cui sopra si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assuma, ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni di carattere organizzativo di cui al capo III del presente regolamento.

Art. 4- Integrazioni -

1. Con riferimento alle prestazioni definite all'articolo tre, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Parimenti integrata o sostituita ove incompatibile è ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
3. Le suddette integrazioni saranno efficaci dopo aver rivisto i regolamenti dei singoli interventi e servizi comunali.

TITOLO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5 – Situazione economica

1. Per il calcolo della situazione economica si richiama quanto stabilito a livello statale dalla normativa di riferimento. (decreto legislativo 109/98, sue modifiche, integrazioni e norme attuative-v. art. 1).
2. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.
3. L'Amministrazione comunale, potrà stabilire per alcune prestazioni agevolate, attraverso specifici regolamenti, accanto all'indicatore della situazione economica, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 109/98, e successive modificazioni.

Art. 6 – Individuazione del nucleo familiare di riferimento –

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, la normativa statale prevede che il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE sia di norma quello anagrafico, con le specifiche variazioni definite dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ("nucleo standard"). E' lasciata la facoltà agli enti erogatori, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del predetto decreto legislativo, di stabilire per particolari prestazioni un nucleo diverso ma comunque estratto all'interno dei soggetti del nucleo "standard" definito dalla legge.

L'Amministrazione comunale, pertanto, potrà stabilire, con specifici regolamenti, per particolari prestazioni di avere come riferimento ai fini ISEE un nucleo diverso da quello anagrafico, in considerazione delle politiche sociali che sono alla base di tali scelte.

Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 109/98.

Art. 7 – Rilevanti variazione della situazione economica –

Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate al fine del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi o una più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi dell'amministrazione comunale, previa presentazione di analitica documentazione delle predette variazioni, sarà riconosciuto all'interessato la possibilità di chiedere il calcolo dell'ISEE secondo tali, più favorevoli condizioni.

TITOLO III

MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 8 – Competenze

Le prestazioni sociali agevolate vengono definite attraverso l'applicazione dell'ISEE, e recepite con atto dirigenziale, previo accertamento, ai sensi dell'art. 3, 1 comma, del decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Qualora si verificano situazioni sociali gravi ed imprevedibili, indipendenti dal valore ISEE, è facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere interventi straordinari.

In questo caso dovrà comunque essere presentata relazione motivata da parte dell'Assistente Sociale e del Responsabile del Servizio e di ogni altro tecnico comunale che possa essere ritenuto utile per ottenere informazioni e pareri attinenti.

Art. 9 – Misure organizzative

Per consentire la piena attuazione del sistema della partecipazione dei cittadini ai costi dei servizi in base al sistema dell'ISEE dovranno essere predisposti i necessari atti e soluzioni

organizzative in grado di favorire la più ampia partecipazione delle famiglie alle opportunità offerte, ed il massimo grado di efficienza da parte dell'Amministrazione nel garantire il servizio di attestazione ISEE come indicato dalla normativa nazionale, tenuto conto che l'introduzione del calcolo dell'ISEE costituisce un'attività ulteriore rispetto a quelle già preesistenti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, stipulare apposita convenzione con i CAAF, al fine di garantire:

1. adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni ISEE sotto il profilo professionale;
2. un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove l'utente può ricevere, senza sostenere spese, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, un'adeguata consulenza per la compilazione;
3. la determinazione dell'ISEE relativo alle prestazioni previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'Amministrazione Comunale assuma la veste di Ente Erogatore (assegni di maternità e famiglie numerose, borse di studio, ecc.).

L'Amministrazione Comunale potrà costituire un apposito ufficio ISEE che si occupi di rilasciare l'attestazione, mediante la consulenza per la compilazione della dichiarazione sostitutiva ed il relativo calcolo dell'ISEE, e la conseguente trasmissione all'INPS dei dati. Tale ufficio dovrà essere dotato delle necessarie risorse umane, tecniche ed informatiche.

In alternativa, l'Amministrazione Comunale potrà decidere che ciascun ufficio si occupi delle attività connesse al rilascio dell'attestazione ISEE relativamente ai propri servizi, dotandolo di opportune dotazioni umane e tecniche ed informatiche.

Art. 10 – Formazione –

Sulla base delle reali necessità che potrebbero verificarsi, si dovranno prevedere appositi corsi di formazioni in grado di aggiornare il personale operante nella complessa attività di informazione e assistenza funzionale, nella gestione degli archivi e delle politiche sociali.

Art. 11 – Informazione ai cittadini -

Per una corretta applicazione dell'ISEE sull'intero territorio comunale va garantita un'adeguata campagna d'informazione verso la cittadinanza tale da permettere ai possibili fruitori di prestazioni sociali pari opportunità nella conoscenza dei nuovi strumenti agevolativi.

A tal fine si prevede una prima campagna informativa, attraverso volantini, manifesti, o con l'ausilio di tecnologie informatiche (Internet) o tramite i giornali locali.

Art. 12 – Assistenza alla compilazione –

Per l'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni ISEE, il Comune garantisce ai cittadini un adeguato sostegno, come previsto dall'articolo 3 del DPCM 18 maggio 2001 ed secondo le misure organizzative stabilite all'art. 9 del presente atto.

Art. 13 – Acquisizione e trattamento dei dati personali –

L'acquisizione delle dichiarazioni, così come l'emissione delle attestazioni ISEE, la gestione dell'archivio generale dei documenti inerenti all'ISEE, devono trovare accoglienza nelle competenti strutture comunali. Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali relativi alle dichiarazioni devono avvenire nel pieno rispetto della legge n. 675/96 e del decreto legislativo n. 135/99, a tutela e garanzia della privacy delle autodichiarazioni di ogni cittadino.

Art. 14 – Attestazioni Comunali –

Il competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare al cittadino richiedente l'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Tale attestazione viene trasmessa, entro i successivi dieci giorni, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del DPCM 18 maggio 2001, al sistema informativo dell'ISEE istituito presso l'INPS, per il calcolo dell'ISEE ed il rilascio dell'attestazione dell'INPS riguardante l'indicatore della situazione economica equivalente.

Il cittadino che richieda più servizi o prestazioni sociali agevolate, può ottenere che sia il Comune ad acquisire d'ufficio presso altri uffici gli elementi costitutivi del proprio indicatore, ciò in ossequio alle leggi n. 15/68, n. 127/97, al DPR n. 403/98, al DM n. 29/07/1999.

Art. 15 – Controlli –

Il Comune, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, può autonomamente effettuare i controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni, l'Amministrazione può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

Le Amministrazioni possono richiedere al cittadino stesso i documenti comprovanti la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli possono essere effettuati anche tramite lo scambio di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni e, qualora dai suddetti controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le procedure previste dalla legge per perseguire il mendacio, l'ufficio competente adotterà le dovute misure per sospendere o revocare i benefici concessi.